

OGGETTO: Destinazione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Anno 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che l'articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che:

- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice sono devoluti allo Stato, ovvero alle Regioni, Province e Comuni quando le violazioni anzidette siano accertate da funzionari ufficiali od agenti rispettivamente dello Stato, Regioni, Province o Comuni;

- i Comuni, nella fattispecie, devono devolvere i proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada per le finalità previste al secondo e quarto comma del predetto articolo 208, provvedendo annualmente a determinare, con la deliberazione di Giunta, le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo, per i Comuni con oltre 5.000 abitanti, di comunicare tali determinazioni al Ministero dei lavori pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE le seguenti, successive leggi, che hanno apportato modifiche alla disciplina delle destinazioni dei proventi in discorso:- art. 10, comma 3, 1.366/98 - art. 31, comma 17, 1.448/98 - art. 18, comma 2, l. 472/99 - art. 53, comma 20, l. 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO che, in base al coordinamento delle summenzionate norme, una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli altri Enti indicati al comma 1 dell'art. 208 del citato d.lgs. n. 285/92 è devoluta alle seguenti finalità:

- a) studi, ricerca e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
- b) redazione dei Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;
- c) educazione stradale;
- d) assistenza e previdenza del personale addetto ai servizi di circolazione e di segnaletica stradale;
- e) miglioramento della circolazione sulle strade;
- f) fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
- g) potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- h) fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza;
- i) realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
- l) interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili), in misura non inferiore al 10% della predetta quota;

Considerato che la previsione di entrata derivanti dalle sanzioni sopramenzionate per l'anno 2010 ammonta a € 20.000;

Visto l'art. 26 dello statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e palesi:

DELIBERA

1. di determinare che, per l'anno 2010, la quota pari al 50% (€ 10.000,00) dei proventi derivanti dagli accertamenti per violazioni al codice della strada sarà utilizzata in spesa come da tabella seguente:

studi, ricerca e propaganda ai fini sicurezza stradale	€.
redazione del PUT (piano urbano del traffico)	€.
educazione stradale	€.
assistenza e previdenza del personale addetto ai servizi di circolazione e di segnaletica stradale	€ 5.000,00
miglioramento della circolazione stradale (spese per acquisto, rinnovo e potenziamento segnaletica stradale)	€.
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale	€ 4.000,00
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica	€.
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili)	Quota non inferiore al 10% della somma devoluta

2. Di dare atto che la presente deliberazione non sarà comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in quanto questo Comune ha popolazione inferiore a diecimila abitanti.

La Giunta Comunale con successiva votazione unanime delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.